



prot. n. 95/2020

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

Oggetto: Convenzione Consip n. 30 per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni - Lotto 3 (CIG: 7310162883) per gli uffici di Segreteria della 1° Sezione e della 2° Sezione Giurisdizionale del TAR per il Veneto, per la durata di 48 mesi. Ordine di acquisto n. 5054565 del 01.08.2019. Relazione del Rup in merito alla irrogazioni delle penali contrattuali ex art.11 punto 1 della Convenzione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con determinazione n. 40 del 1° agosto 2019 è stata disposta l'adesione alla Convenzione Consip n.30 – lotto 3 - per la fornitura in noleggio delle apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa dei servizi connessi e opzionali per gli uffici di Segreteria della 1^ e 2^ Sezione Giurisdizionale del Tar per il Veneto per la durata di mesi 48;
- le modalità prestazionali di espletamento del servizio sono regolate dalla Convenzione, dal Capitolato Tecnico (Allegato A) e dalle Condizioni Generali (Allegato D);

CONSIDERATO che:

- In data 1° agosto 2019 è stato disposto apposito ordine diretto di acquisto in MEPA n.5054565 al fornitore Kyocera Document Solution Italia SpA di Milano, con indicata - quale data di consegna delle apparecchiature multifunzione - il giorno 7/10/2019 (data di riconsegna delle vecchie apparecchiature al precedente affidatario);
- In data 7 ottobre 2019 si è provveduto a richiedere al fornitore informazioni in merito alla consegna;
- Nonostante i ripetuti solleciti telefonici e via mail inoltrati al fornitore successivamente alla data del 7 ottobre 2019, le due apparecchiature multifunzione sono state installate solamente in data 11/12/2019, come risulta dai seguenti verbali:
 - o Verbale 2019/01/99584 dell'11/12/2019 di consegna, installazione, verifica e collaudo dell'apparecchiatura TASKALFA -40121 – Matricola R3T9822711;
 - o Verbale 2019/01/99652 dell'11/12/2019 di consegna, installazione, verifica e collaudo dell'apparecchiatura TASKALFA -40121 – Matricola R3T9822824;

VISTO che l'art. 11 della Convenzione, prevede quanto segue:

Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 dell'Allegato "D" Condizioni Generali si riportano le penali relative alla Convenzione in essere:

1. *Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla data di positiva installazione nei termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità di cui i paragrafi 5.1.1 e 5.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 7‰ (sette per mille) del canone trimestrale di noleggio delle*

Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. *Omissis*"

VISTO che l'art. 12 dell'Allegato D) della Convenzione recante "Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali", prevede quanto segue:

1. *Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..*

2. *In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.*

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. *Omissis.*

4. *Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nella Convenzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.*

5. *Omissis.....*

DATO ATTO che con nota prot. 3366/2019 in data 16 dicembre 2019 si è provveduto a contestare l'inadempimento contrattuale al fornitore Kyocera Document Solution Italia SpA di Milano con invito a fornire controdeduzioni scritte entro le ore 12:00 del giorno 21 dicembre 2019;

ATTESO che il fornitore non ha provveduto a far pervenire alcuna deduzione in ordine alla contestazione di inadempimento prima indicata;

ATTESO che, a mente dell'art. 11 della Convenzione, è maturato il diritto al pagamento - a titolo di penali - dell'importo complessivo di € 61,68 (sessantuno/68) quantificato secondo il seguente calcolo analitico per ciascuna delle due apparecchiature:

- $\text{Canone Trimestrale} * \text{gg. Di ritardo} * \text{penale} / 1000 = 97,90 * 45 * 7 / 1000 = \text{Euro } 30,84$

VISTO l'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO la linea guida ANAC n. 3 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;

PROPONE

- 1) **di irrogare** alla Società Kyocera Document Solution Italia SpA di Milano una penale riferita al ritardo nell'installazione di due apparecchiature di fascia media per scansione, copia e stampa dei servizi connessi e opzionali per gli uffici di Segreteria della 1^a e 2^a Sezione Giurisdizionale del Tar per il Veneto per l'ammontare di € 61,68 (sessantuno/68);

- 2) **di procedere** a compensare il credito complessivo di € 61,68 (sessantuno/68) derivante dall'applicazione delle penali prima indicate con riferimento ai corrispettivi maturati e che matureranno riferiti all'Ordine di acquisto in oggetto.

Venezia 10 gennaio 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

Rag. Antonella Rossit


Al Segretario Generale
Sede